

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL NOLEGGIO
SENZA CONDUCENTE DI AUTOCOMPATTATORI 2
ASSI**

CIG 8276016075

GARA N. 25/2020

RETTIFICATO IN DATA 23.04.2020

INDICE:

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto) RETTIFICATO in data 23.04.2020	4
Articolo 3 (Durata del Contratto e termini di consegna) RETTIFICATO in data 23.04.2020	5
Articolo 4 (Personale).....	5
Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)	6
Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio)	6
Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	6
PARTE II SPECIFICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE.....	6
Articolo 8 (Obblighi del noleggiatore in fase di consegna dei veicoli)	6
Articolo 9 (Coperture assicurative)	7
Articolo 10 (Controlli in accettazione).....	7
Articolo 11 (Intestazione temporanea)	8
Articolo 12 (Obblighi di Geofor relativi all'uso del mezzo).....	8
Articolo 13 (Presa in consegna e restituzione del veicolo).....	8
Articolo 14 (Proprietà del veicolo).....	9
Articolo 15 (Sevizi compresi nel noleggio).....	9
Articolo 16 (Gestione Sinistri e multe).....	9
Articolo 17 (Riconsegna dell'autoveicolo locato)	9
Articolo 18 (Risoluzione espressa da parte dell'Appaltatore)	9
Articolo 19 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	10
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI	11
Articolo 20 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)	11
Articolo 21 (Subappalto)	11
Articolo 22 (Inadempimenti e penali).....	12
Articolo 23 (Risoluzione)	13
Articolo 24 (Recesso)	14
Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto).....	14

Articolo 26 (Cessione del credito)	14
Articolo 27 (Invalidità parziale)	14
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA	14
Articolo 28 (Corrispettivo)	14
Articolo 29 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	15
Articolo 30 (Cauzione Definitiva)	16
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 31 (Clausola codice etico)	17
Art. 32 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	17
Articolo 33 (Domicilio contrattuale)	17
Articolo 34 (Riservatezza)	18
Articolo 35 (Trattamento dei dati personali)	18
Articolo 36 (Foro competente)	18
Articolo 37 Interpretazione del contratto.....	18
Articolo 38 (Norme di rinvio)	19

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●]/[●]/2020

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1. In data 06/04/2020 il Consiglio di Amministrazione di Geofor S.p.A. ha deliberato l'internalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in vari Comuni della provincia di Pisa con decorrenza dal 01/05/2020;
2. Geofor S.p.A. ha urgente necessità di acquisire gli automezzi necessari allo svolgimento del servizio in oggetto e che trattasi di servizio pubblico essenziale di igiene ambientale.
3. Ad esito delle operazioni di gara della procedura negoziata urgente ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Direttore Generale del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di noleggio di autocompattatori 2 assi in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
4. L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
5. Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
6. Sono allegati al presente Accordo:
Allegato 1) Offerta Economica
Allegato 2) DUVRI
Allegato 3) Garanzia definitiva

Articolo 2 (Oggetto) **RETTIFICATO in data 23.04.2020**

2.1 Con il presente contratto Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio full service di noleggio senza conducente per la durata di 8 mesi di 7 Autocarri 2 assi PTT 18 Tonn con attrezzatura di compattazione a carico posteriore

2.2 **Gli autoveicoli oggetto di noleggio dovranno avere le seguenti caratteristiche minime obbligatorie a pena di risoluzione del contratto, ovvero revoca dell'aggiudicazione nel caso di esecuzione anticipata:**

- Autocarro 2 assi dotato di attrezzatura di compattazione a carico posteriore
- portata utile non inferiore a 6 tonnellate;

- volume dell'attrezzatura non inferiore a 16 MC;
- data di prima immatricolazione non antecedente all'anno ~~2017~~ 2016.

Articolo 3 (Durata del Contratto e termini di consegna) RETTIFICATO in data 23.04.2020

3.1 Il noleggio ha durata di nr. 8 (otto) mesi decorrenti dalla data di messa in servizio.

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito;
- b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi c), d) il contratto è risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

3.4 La consegna dei mezzi deve avvenire entro il ~~04/05/2020~~ 22/05/2020. La consegna deve essere eseguita, a cura e spese dell'Appaltatore presso la sede di Geofor S.p.A. – Viale America, 105 Pontedera (PI). Tutte le spese di consegna e di riconsegna al termine del noleggio sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare, almeno 24h prima, la data ed orario esatto della consegna degli autoveicoli al fine di poter garantire la presenza di personale di Geofor.

La consegna avverrà in contraddittorio tra le Parti e sarà redatto apposito verbale di consegna.

Al momento della consegna i veicoli dovranno essere a norma di legge in tutte le loro parti.

3.5 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura oggetto di appalto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale pertanto il noleggio non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato.

3.6 In caso di mancata disponibilità di autocarri nei termini di cui al punto 3.4 non sono accettati dalla Stazione appaltante veicoli sostitutivi con caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto.

Articolo 4 (Personale)

4.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

4.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

4.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)

5.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

5.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza legati alle attività manutentive esercitate nei locali di pertinenza di Geofor S.p.A.

Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio)

6.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig./Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

6.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

7.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

7.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II SPECIFICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

Articolo 8 (Obblighi del noleggiatore in fase di consegna dei veicoli)

8.1 L'Appaltatore dovrà adempiere, al momento della consegna, alle seguenti incombenze:

- 1) consegna dei veicoli nella tipologia e nella quantità richiesta, perfettamente funzionanti con comprova della loro funzionalità;
- 2) compilazione di verbale di consegna debitamente controfirmato dal responsabile Gestione Parco Mezzi o suo delegato, con annessa apposita distinta delle documentazioni consegnate e degli accessori in dotazione al veicolo (ruota di scorta, attrezzi, ecc.), e nel quale dovranno essere riportati:
 - data e ora della consegna;
 - marca e modello, numero di targa;
 - eventuali anomalie e danni alla carrozzeria;

- livello carburante;
 - Km. percorsi dal veicolo.
- 3) a bordo di ogni veicolo dovrà essere presente:
- libretto di uso e manutenzione;
 - carta di circolazione in originale o fotocopia autenticata
 - certificato di assicurazione in originale;
 - giubbotto ad alta visibilità;
 - triangolo di soccorso a norma CEE.

Articolo 9 (Coperture assicurative)

9.1 Ogni veicolo dovrà essere dotato di un'assicurazione che preveda la copertura dei rischi di responsabilità civile auto, incendio e furto, assicurazione kasko; il massimale obbligatorio RCA dovrà non essere inferiore a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per sinistro).

Le coperture dovranno comprendere anche i seguenti rischi:

- ✓ Cristalli;
- ✓ Kasko totale;
- ✓ Spese per sottrazione e/o smarrimento chiavi con sostituzione blocchetti avviamento;
- ✓ Atti vandalici;
- ✓ Eventi atmosferici;
- ✓ Danneggiamenti dovuti a caso fortuito;
- ✓ Furto e incendio con scoperto non superiore al 10% e minimo non superiore a € 500,00

Le eventuali franchigie per i suddetti rischi non potranno in nessun caso superare l'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00) per sinistro, senza spese di apertura pratica.

Nel caso che durante il periodo di noleggio sia in scadenza la copertura assicurativa l'Appaltatore è tenuto a far giungere a domicilio della Committente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi, nonché oneri che la Stazione appaltante sopporterà per la mancata fruizione del mezzo.

Articolo 10 (Controlli in accettazione)

10.1 Gli autoveicoli devono essere consegnati secondo le modalità di cui all'art. 9, in conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Contratto all'art.2.

10.2. Come anticipato al precedente art. 8 dell'avvenuta consegna verrà redatto verbale.

Al momento della consegna gli autoveicoli consegnati ad un "controllo in accettazione" a mezzo del DEC o suo incaricato, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nel presente contratto, nonché la funzionalità complessiva degli stessi.

Più specificatamente si provvederà a:

- a) gli automezzi sono corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.
- b) verificare che i veicoli siano conformi alle caratteristiche elencate al precedente art.2;
- c) controllare che i veicoli siano dotati di tutta la documentazione e di quanto elencato al precedente art. 9,
- d) controllare che siano presenti attrezzi e segnalatori di emergenza;
- e) constatare che siano completi e funzionanti in ogni loro parte;
- f) verificare che non vi siano danni visibili.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna si accerterà l' idoneità dei mezzi rispetto a quanto richiesto dal contratto, sulla base di quanto visibile a mezzo fermo e fermo restando il diritto della Committente di contestare eventuali inefficienze o inidoneità che si manifestassero durante l'esercizio. In tali casi l'Appaltatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituirli con altri idonei. Il verbale, redatto in due copie, conterrà almeno le seguenti informazioni: descrizione del veicolo, targa, telaio, presenza a bordo di quanto indicato nel presente articolo, km/ore alla consegna, data e ora di consegna, assenza di difformità visibili.

Nel caso di immediato e palese errore, non integrità dei mezzi, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità delle stesse, Geofor si riserva il diritto di non accettare la consegna e di respingere i mezzi immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e i mezzi non saranno ricevuti e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso Geofor applica le penalità previste nel successivo art. 23 per i giorni di ritardata consegna.

Articolo 11 (Intestazione temporanea)

11.1 L'Appaltatore dovrà provvedere all'intestazione temporanea dei veicoli in locazione senza conducente" dei veicoli oggetto di noleggio nel caso in cui la durata sia superiore a 30 gg. ai sensi degli artt. 94 c. 4 bis del D.Lgs 385/92 "Codice della strada" e art. 247 bis del Regolamento di es. del Codice della strada.

Articolo 12 (Obblighi di Geofor relativi all'uso del mezzo)

12.1 La Committente si obbliga ad osservare le seguenti clausole:

- a) L'autoveicolo non potrà essere utilizzato a fini diversi da quelli previsti dalla natura dello stesso, non conformi alle proprie caratteristiche;
- b) L'autoveicolo dovrà essere utilizzato nei termini in cui resteranno valide ed applicabili le polizze assicurative di legge;
- c) L'autoveicolo non potrà subire variazioni tecniche, meccaniche, di carrozzeria, o manomissioni salvo espressa autorizzazione rilasciata per iscritto dall'Appaltatore.
- d) Geofor si obbliga ad osservare, durante l'utilizzo del mezzo, le norme previste dal Codice della Strada, assumendosi qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle stesse e rispondendo personalmente di tutte le eventuali infrazioni alle leggi vigenti.
- e) Geofor si obbliga alla perfetta manutenzione e conservazione del veicolo locato.
- g) L'autoveicolo non sarà adibito al trasporto di persone e/o merce eccedenti le quantità e le conformità previste dal libretto di circolazione e libretto di istruzione all'utilizzo del mezzo.
- h) L'autoveicolo non dovrà essere adibito al trasporto di passeggeri dietro compenso, a trainare, rimorchiare o spingere un altro veicolo.
- i) Gli strumenti contachilometri e contaore non dovranno essere in nessun caso danneggiati o manomessi
- j) spettano a Geofor gli obblighi di custodia del mezzo che dovrà essere custodito in locali e spazi idonei ed in condizioni di sicurezza.
- k) Geofor è obbligato a comunicare all'Appaltatore eventuali trasformazioni, scissioni e/o fusioni con altri enti e/o società.

Articolo 13 (Presenza in consegna e restituzione del veicolo)

13.1 Al momento della consegna il mezzo sarà provvisto di carburante e sarà perfettamente lavato internamente ed esternamente. Nelle stesse condizioni dovrà essere riconsegnato, salvo addebiti al costo in fattura.

Al momento della riconsegna del mezzo Geofor dovrà firmare il verbale di riconsegna riportante lo stato d'uso e la percorrenza chilometrica del mezzo e/o ore. Il carburante dovrà essere allo stesso livello del momento della consegna.

Articolo 14 (Proprietà del veicolo)

14.1 Geofor S.p.A. non potrà vantare nessun diritto di proprietà sui mezzi locati e non potrà usufruirne per sublocazione, ipoteche, pegni, garanzie o metterlo a disposizione per un eventuale pignoramento.

Articolo 15 (Servizi compresi nel noleggio)

15.1 Sono compresi nel noleggio e quindi a totale carico dell'Appaltatore i seguenti servizi:

- consegna e ritiro del veicolo a inizio e fine noleggio;
- servizio di manutenzione di tipo "Full Service" sul veicolo locato comprensiva di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso trasporto dei veicoli c/o officina di riparazione. Sono compresi anche i pneumatici anche in caso di rotture.
- servizio di pronto intervento sul territorio con annesso traino del veicolo in caso di guasto che ne impedisca la circolazione;
- revisioni periodiche Motorizzazione Civile;

15.2 In caso di guasto e/o anomalia di funzionamento degli automezzi l'Appaltatore dovrà intervenire in loco entro 24h dalla segnalazione da parte dell'addetto di Geofor. L'Appaltatore si impegna a restituire la macchina riparata entro 72 ore dalla chiamata.

Articolo 16 (Gestione Sinistri e multe)

16.1 La Stazione Appaltante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Appaltatore degli eventuali sinistri occorsi ai veicoli con le modalità che lo stesso vorrà indicare all'atto della consegna dei mezzi.

In tal caso la Stazione Appaltante invierà all'Appaltatore il CID a mezzo fax o mail.

16.2 In caso di infrazioni al codice della strada e conseguenti eventuali multe notificate all'Appaltatore, lo stesso provvederà ad inviarle alla Stazione Appaltante che provvederà alla quietanza delle stesse. Il costo eventualmente addebitato dall'Appaltatore per la gestione delle multe non dovrà essere in nessun caso superiore ad € 7,80 (euro sette/80) oltre IVA di legge.

Articolo 17 (Riconsegna dell'autoveicolo locato)

17.1 Al termine di ogni singola locazione, il mezzo dovrà essere messo a disposizione dell'Appaltatore. per il ritiro. Geofor è tenuto a restituire all'Appaltatore il veicolo locato nello stesso stato in cui lo ha noleggiato, fatto salvo la normale usura.

17.2 La riconsegna potrà avvenire presso la sede legale di Geofor spa, in Gello di Pontedera (PI), Viale America 105 o presso il cantiere di Pisa in Via di Granuccio 1 località Ospedaletto

Articolo 18 (Risoluzione espressa da parte dell'Appaltatore)

18.1 La risoluzione contrattuale potrà essere dichiarata dall'Appaltatore nei casi di Cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento o concordato preventivo o altre procedure concorsuali, moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Stazione appaltante.

18.2 In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà rientrare immediatamente in possesso di tutti gli autoveicoli locati. Geofor è pertanto tenuto alla immediata messa a disposizione del mezzo e comunque a comunicare la posizione esatta di ogni autoveicolo affinché l'Appaltatore possa provvedere al tempestivo ritiro.

Articolo 19 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

19.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 20 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

20.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

20.2 L'Appaltatore deve inoltre garantire la qualità dei mezzi forniti. I materiali utilizzati per la fornitura si intendono pertanto della migliore qualità ed, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.

In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa (aliud pro alio) l'Appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di Geofor; in caso contrario Geofor si vedrà costretta a rivolgersi ad altri Ditte addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati.

Si applicano gli articoli 23 (PENALI) e 24 (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

Articolo 21 (Subappalto)

21.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

21.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

21.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

21.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 22 (Inadempimenti e penali)

22.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

22.2 In caso di ritardo di consegna del mezzo rispetto ai termini di cui all'art. 3, Geofor applicherà, senza necessita di messa in mora, una penale giornaliera pari a € 100,00 (euro cento) per ogni automezzo non consegnato. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l'Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.24 e di procedere a far effettuare il servizio da terzi, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;

Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;

In caso di mancata disponibilità della macchina sostitutiva, a qualunque causa dovuta, Geofor applicherà, senza necessita di messa in mora, una penale giornaliera pari a € 200,00 (euro duecento).

22.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore, Geofor S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

22.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

22.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 23 (Risoluzione)

23.1 Fermo restando quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- b) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- c) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
- d) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 26 e 27 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- e) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- f) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- g) (se del caso) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- h) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- i) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- j) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- k) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- l) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- m) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- n) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

23.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

23.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

23.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

23.5 La risoluzione contrattuale potrà essere dichiarata dall'Appaltatore nei casi di Cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento o concordato preventivo o altre procedure concorsuali, moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Stazione appaltante.

2.6 In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà rientrare immediatamente in possesso di tutti gli autoveicoli locati. Geofor è pertanto tenuto alla immediata messa a disposizione del mezzo e comunque a comunicare la posizione esatta di ogni autoveicolo affinché l'Appaltatore possa provvedere al tempestivo ritiro.

Articolo 24 (Recesso)

24.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

24.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto)

25.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

25.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 26 (Cessione del credito)

26.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 27 (Invalidità parziale)

27.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 28 (Corrispettivo)

28.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente canone mensile: € [●] oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Il suddetto canone mensile rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

28.2 L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Per durate inferiori al mese il canone riconosciuto all'appaltatore è pari a 1/30 (un trentesimo) del canone mensile offerto per cadaun giorno di calendario.

28.3 Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno di messa in servizio del bene locato.

28.4 Il canone di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi accessori indicati, oneri, coperture assicurative, tasse di proprietà e quant'altro previsto nel presente contratto.

28.5 L'Appaltatore non potrà addebitare nessun adeguamento sui costi assicurativi e/o tasse di proprietà variate e intervenute dopo la firma Contrattuale né sul canone pattuito e offerto.

Articolo 29 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

29.1 Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): **8276016075**.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

29.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 30.6.

29.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

29.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

29.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

29.6 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A.

29.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **8276016075**.

Articolo 30 (Cauzione Definitiva)

30.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Allegato)

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

30.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

30.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

30.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

30.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 (Clausola codice etico)

31.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

31.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 32 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

32.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

32.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

32.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

32.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 33 (Domicilio contrattuale)

33.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 34 (Riservatezza)

34.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

34.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●];

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

34.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

34.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 35 (Trattamento dei dati personali)

35.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 36 (Foro competente)

36.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 37 Interpretazione del contratto

37.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

37.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

37.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 38 (Norme di rinvio)

38.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)